

CODICE ETICO

del

Gruppo Gandini

<i>Premessa</i>	3
<i>Capo II. Principi Generali</i>	5
<i>Capo III. Sistema di Controllo Interno</i>	8
<i>Capo IV. Rapporti con clienti e fornitori</i>	9
<i>Capo V. Rapporti con i collaboratori</i>	10
<i>Capo VI. Destinatari</i>	12
<i>Capo VII. Rapporti con Istituzioni Pubbliche</i>	14
<i>Capo VIII. Bilanci e dichiarazioni</i>	15
<i>Capo IX. Organismo di Vigilanza</i>	16

Premessa

Le società italiane del Gruppo Gandini, e cioè le società GFM S.p.A. e GHP s.r.l. (qui di seguito, per comodità “Gruppo Gandini”) operanti nel settore della realizzazione e installazione di componenti meccanici ad alta precisione nel settore energia, nello svolgimento delle proprie attività rispettano le leggi, i regolamenti, le direttive emesse dalla varie Autorità, nonché tutti gli atti, emessi da qualsiasi pubblica autorità, vincolanti per le aziende che operano nel contesto da queste disciplinato.

Il Codice Etico specifica le regole aziendali che il Gruppo Gandini si impegna ad osservare nello svolgimento delle proprie attività d’impresa, nei rapporti con i collaboratori, con i clienti, con i fornitori e partner, con le Istituzioni e con gli Enti.

Il Gruppo Gandini agisce in ottemperanza ai principi di libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità, rimuovendo ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

Allo stesso modo, il Gruppo Gandini conferisce importanza fondamentale al valore della sicurezza sui luoghi di lavoro, curando con particolare attenzione l’addestramento dei lavoratori, l’adozione e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuali, nonché di ogni altro strumento previsto per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il Gruppo Gandini, inoltre, tutela il valore del rispetto dell’ambiente, evitando inquinamenti, dispersioni e altri fenomeni che possano alterare l’ecosistema del territorio in cui esso opera.

Il Gruppo Gandini, per le dimensioni e l’importanza delle proprie attività, nonché per il suo ruolo strategico nel quadro dell’industria manifatturiera nazionale, intende costruire la propria crescita consolidando un’immagine solida, fedele a valori di correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano ed in ogni rapporto con le istituzioni e con la clientela.

A tal fine il Gruppo Gandini favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione, nonché grazie all’esperienza maturata nei settori di attività, permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione di dirigenti, dipendenti e collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli.

Il presente Codice, pertanto, è stato predisposto con l’obiettivo, tra l’altro, di definire con chiarezza l’insieme dei valori che il Gruppo Gandini riconosce, accetta e condivide.

Il Gruppo Gandini, anche mediante l’impiego di strumenti informatici, si impegna a mantenere un programma di informazione e sensibilizzazione sulle disposizioni del presente Codice Etico e

sull'applicazione dello stesso ai soggetti cui si riferisce, in modo che i dipendenti, gli amministratori e tutti coloro che operano per le varie società del Gruppo svolgano la propria attività e/o il proprio incarico secondo una costante osservanza dei principi e dei valori contenuti in tale Codice.

Il presente Codice viene approvato dall'Organo Amministrativo delle singole società GFM S.p.A. e GHP S.r.l..

Capo I. Disposizioni Generali

Art.1 Ambito di applicazione e destinatari

1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito “Codice”) costituiscono specificazioni esemplificative dei generali obblighi di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento nell’ambiente di lavoro, nonché dei principi di trasparenza, di efficienza e di buona fede che orientano l’attività del Gruppo, sia nei confronti dei propri clienti, che nei confronti delle Istituzioni e dei propri fornitori.
2. I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli Amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con il Gruppo (“dipendenti”) e per tutti coloro che operano per le singole società del Gruppo, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa (“collaboratori”). Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente “destinatari”.
3. Il Codice è portato a conoscenza e dovrà essere espressamente accettato dai terzi che ricevano incarichi da società appartenenti al Gruppo o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei, mediante strumenti, anche informatici, che ne assicurino l’effettiva conoscenza.

Capo II. Principi Generali

Art. 1 Principi generali

1. Il Codice contiene e illustra un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine delle singole società del Gruppo Gandini. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni al Gruppo che esterni.
2. Il Gruppo Gandini affida un ruolo centrale, nello sviluppo e nel consolidamento della propria attività, alle risorse umane, la cui gestione è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascun lavoratore e collaboratore, nel quadro generale della presente normativa.

Art. 2 Responsabilità e correttezza

1. Ciascun destinatario del presente Codice si impegna a svolgere la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con la massima diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio le strutture e gli strumenti aziendali ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti richiesti dalle proprie funzioni.
2. Tutte le operazioni e le attività svolte da ciascun lavoratore, collaboratore o dirigente, nel contesto aziendale sono orientate al rispetto delle norme vigenti, delle procedure interne nonché, nel rispetto del principio generale di buona fede e di correttezza.
3. I destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongano.
4. Ciascun destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni aziendali, non accetta né effettua, per sé o per altri, suggerimenti, induzioni, o segnalazioni che possano recare pregiudizio al Gruppo Gandini o indebiti vantaggi per sé, per il Gruppo Gandini o per terzi.
5. Ciascun destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o di altri benefici, fatta salva solamente la possibilità di effettuare regali di modico valore (inferiore ai 100€) in occasione delle festività o di particolari ricorrenze, senza, in ogni caso, ottenere alcun beneficio.
6. Se un terzo propone un'offerta, al di fuori degli omaggi di uso commerciale o di modico valore, il destinatario è obbligato ad informare senza indugio il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.
7. In ogni caso, il perseguimento dell'interesse del Gruppo Gandini non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e responsabilità.

Art. 3 Imparzialità

1. Nelle relazioni con tutte le parti ciascun destinatario evita qualsiasi discriminazione basata sull'età, l'origine etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso o lo stato di salute.

Art. 4 Riservatezza

1. Tutti i destinatari del presente Codice e del Modello ex D.lgs. 231/2001 sono obbligati a garantire la massima riservatezza su notizie e informazioni riguardanti le attività, i progetti, le informazioni e i dati di proprietà del cliente, i sistemi di produzione e la rete di fornitori del Gruppo Gandini, valorizzando l'applicazione anche delle procedure interne.

Art. 5 Integrità

1. I dirigenti, dipendenti e collaboratori del Gruppo Gandini si impegnano ad agire in modo tale da non compromettere l'integrità, l'immagine e la reputazione delle singole società che compongono il Gruppo e degli stessi collaboratori. I collaboratori devono altresì sviluppare la propria azione secondo i requisiti di correttezza imposti dalla legge e dal presente Codice.

Art. 6 Conflitto di interessi

1. Nello svolgimento delle proprie mansioni ed incarichi, ciascun destinatario dovrà sempre tutelare gli interessi generali del Gruppo Gandini.

2. I destinatari devono comunicare preventivamente e senza indugi al proprio superiore gerarchico, ovvero direttamente all'Organo Amministrativo (qualora il destinatario sia un dirigente), le situazioni o le attività nelle quali essi potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli in capo al Gruppo Gandini.

3. Una volta effettuata la preventiva comunicazione di cui al comma precedente, il destinatario si asterrà dal compiere atti o attività che possano compromettere gli interessi del Gruppo Gandini e si atterrà alle successive decisioni che, sul punto, verranno assunte dal soggetto interpellato.

4. In ogni caso, il Gruppo Gandini opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, compreso il caso in cui un collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello dell'impresa e dei suoi azionisti, per trarne un vantaggio di natura personale.

Art. 7 Protezione della salute e dell'ambiente

1. Il Gruppo Gandini garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri, poiché l'integrità fisica e morale delle persone è considerata dal Gruppo Gandini un valore primario e irrinunciabile. Le attività aziendali sono condotte in conformità agli standard definiti nelle Linee Guida UNI INAIL, nonché da quanto disciplinato dalla normativa interna aziendale ISO.

2. Il Gruppo Gandini è impegnato nella salvaguardia dell'ambiente naturale e dell'ecosistema del territorio in cui svolge la propria attività. Per tale ragione, il Gruppo Gandini orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali.

Art. 8 Antiriciclaggio

1. Il Gruppo Gandini ed i suoi collaboratori non devono mai partecipare ad operazioni nelle quali possa essere effettuato il riciclaggio di proventi da attività criminali o illecite in qualsiasi forma o modo. Il Gruppo Gandini applica la normativa antiriciclaggio in tutte le operazioni ed attività svolte.

Art. 9 Formazione ed aggiornamento dei destinatari del Codice e del Modello

1. Il Gruppo Gandini si impegna a fornire a tutti i destinatari un'adeguata formazione ed un continuo aggiornamento in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La formazione e l'aggiornamento potranno avvenire anche mediante l'ausilio di strumenti informatici, mediante seminari o incontri aziendali.

Capo III. Sistema di Controllo Interno

Art. 1 Principi del sistema di controllo interno

1. Il Gruppo Gandini per agevolare una maggior efficienza ed efficacia delle operazioni aziendali, ha istituito un sistema di controllo, secondo le modalità ed i principi descritti nel successivo articolo.

2. Per sistema di controllo interno si intende l'insieme degli strumenti e processi adottati dal Gruppo Gandini e ritenuti opportuni per verificare, gestire, e migliorare le attività del Gruppo, anche mediante la collaborazione sui seguenti argomenti:

- (a) aggiornamento e miglioramento continuo del sistema di qualità esistente;
- (b) aggiornamento costante delle procedure e dei flussi aziendali;
- (c) corretta gestione del singole società del Gruppo;
- (d) tutela dei beni aziendali;
- (e) scelta ed adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi alle normative interne.

Art. 2 Funzionamento del sistema di controllo interno

1. Il sistema di controllo interno svolge la propria funzione mediante test periodici e verifiche interne pianificate sull'attività aziendale con conseguente attività di report.

2. Il sistema di controllo interno svolge la propria funzione, rapportandosi a tutti gli organi aziendali delle singole società del Gruppo Gandini.

Capo IV. Rapporti con clienti e fornitori

Art. 1 Rapporti contrattuali con clienti e fornitori

1. I rapporti commerciali fra il Gruppo Gandini e i propri clienti e fornitori sono ispirati ai principi di correttezza, onestà, professionalità, trasparenza e massima collaborazione.
2. Tutti i contratti, di qualsiasi importo, vengono stipulati con forma scritta e saranno redatti, anche sotto forma di lettere commerciali o scambio di corrispondenza elettronica, con il massimo rispetto delle norme vigenti.
3. Tutti i rapporti economici fra il Gruppo Gandini e i propri clienti e fornitori sono ispirati al principio di tracciabilità e, pertanto, tutti i pagamenti sono ricevuti ed effettuati mediante strumenti che consentano la perfetta ricostruzione del rapporto economico.

Art. 2 Rispetto del principio di legalità nei rapporti con i fornitori

1. Il Gruppo Gandini vieta di intrattenere relazioni commerciali con persone collegate direttamente a organizzazioni criminali o che, in ogni caso, siano state condannate per aver agito, nell'esercizio delle proprie attività commerciali, violando precetti di natura penale.
2. Qualora, in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, ivi compresa la fase delle trattative, fosse ravvisata una qualsiasi anomalia, che possa essere il sintomo di una violazione dei precetti di natura penale, il soggetto destinato a trattare il rapporto comunicherà immediatamente tale anomalia all'Organo Amministrativo ed all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001.
3. il Gruppo Gandini richiede a tutti i fornitori l'esplicita accettazione del presente Codice Etico, che può essere messo a disposizione degli stessi anche mediante strumenti elettronici.

Capo V. Rapporti con i collaboratori

Art. 1 Personale dipendente

1. Tutto il personale dipendente del Gruppo Gandini è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare e di sfruttamento.
2. In qualsiasi fase del rapporto di lavoro, ivi compresa la fase di selezione, il Gruppo Gandini non tollera alcuna forma di discriminazione e i profili professionali dei candidati vengono valutati esclusivamente ai fini del soddisfacimento degli interessi aziendali.
3. Tutte le fasi di ricerca e di selezione del personale sono condotte rispettando la *privacy* dei candidati e assicurando le pari opportunità.
4. Nell'instaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, il Gruppo Gandini valorizza la formazione sugli aspetti normativi del rapporto di lavoro, anche in relazione al D.lgs. 231/2001.
5. Il Gruppo Gandini si impegna al massimo rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, pianificando continui monitoraggi e attività di prevenzione circa i rischi connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale.

Art. 2 Aggiornamento tecnico

1. Il Gruppo Gandini assicura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale dipendente, mettendo a disposizione strumenti di aggiornamento e di studio e consentendo la partecipazione a corsi e seminari di comprovata professionalità.

Art. 3 Tutela della Privacy

1. I dati personali che riguardano i collaboratori, interni ed esterni, sono trattati dal Gruppo Gandini nel pieno rispetto della normativa vigente, adottando tutte le misure e le precauzioni indicate nel D.lgs. 196/2003 e riportati nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).

Art. 4 Molestie o mobbing sul luogo di lavoro

1. Il Gruppo Gandini favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere organizzativo.

2. Il Gruppo Gandini esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati come tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

3. È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali e culturali. Sono considerate come tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

Art. 5 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

1. Tutte le persone del Gruppo Gandini devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

2. Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti; il Gruppo Gandini si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

3. È fatto espresso divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro. Il Gruppo Gandini, nell'individuare eventuali zone riservate ai fumatori, terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per

l'eventuale presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo" sul proprio posto di lavoro.

Capo VI. Destinatari

Art. 1 Condotta richiesta ai destinatari

1. Il Gruppo Gandini richiede a tutti i destinatari una condotta che, in ogni situazione, non violi le norme dell'ordinamento italiano e comunitario, nonché del Paese Estero nel quale il Gruppo opera, e che applichi i valori ed i principi contenuti nel presente Codice Etico e nel Modello ex D.lgs. 231/2001. In ogni caso, il Gruppo Gandini non può tollerare condotte illegali o contrarie al presente Codice e irroga tutti i provvedimenti disciplinari idonei a sanzionare tali violazioni.
2. Ciascun destinatario è tenuto a esercitare le proprie funzioni con decoro, professionalità e con rispetto per la dignità umana.
3. Ogni destinatario deve conservare le informazioni e i documenti riservati con la massima diligenza e deve attenersi alle istruzioni e alle procedure aziendali predisposte, anche ai fini della tutela della riservatezza e della privacy.

Art. 2 Uso dei beni aziendali

1. Ciascun destinatario è responsabile della protezione e della conservazione dei beni aziendali a lui assegnati ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti degli stessi. In particolare tale obbligo è indicato all'interno dei doveri richiesti dall'applicazione della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
2. Ciascun destinatario può impiegare i beni aziendali solo per motivi di servizio e non personali. Alla cessazione o alla sospensione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale con il gruppo Gandini, il destinatario è tenuto a restituire tutti i beni dati in uso.
3. Nell'uso dei sistemi informativi aziendali, ciascun destinatario si impegna a non installare software preso a prestito o non autorizzato e non fare mai copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o per terzi.
4. Il personale utilizza i sistemi informatici nei limiti e nel solo interesse della società: ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza. Salvo quanto previsto dalle leggi

civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della società.

5. Il personale è altresì tenuto a non comunicare le proprie password di accesso al sistema informatico, a prestare la massima attenzione e il massimo impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di strumenti informatici.

6. Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza dell'alterazione del sistema informatico o dei dati dallo stesso gestiti, deve immediatamente darne comunicazione ai vertici aziendali e all'Organismo di Vigilanza.

7. A seguito della presentazione di una nota spese, verranno rimborsate spese ragionevoli, effettive ed autorizzate, secondo le norme contenute nelle apposite specifiche procedure. Occorre richiedere sempre le ricevute di prestazioni di beni e servizi e separare in ogni circostanza le spese personali da quelle per lavoro.

Art. 3 Diffusione del Codice

1. Il Codice Etico e i suoi futuri aggiornamenti vengono discussi ed approvati rispettivamente da ciascun Organo Amministrativo delle Società del Gruppo Gandini.

2. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutte le Persone del Gruppo Gandini ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

3. La diffusione del Codice Etico avviene attraverso la pubblicazione sui siti internet ed intranet ufficiali delle singole società e mediante affissione nelle rispettive bacheche.

4. Tutti i destinatari del presente Codice hanno diritto ad ottenere una copia cartacea od elettronica del presente documento, facendone semplice richiesta.

Art. 4 Rispetto del Codice

1. Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni del presente Codice e del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, redatto ai sensi del D.lgs. 231/2001.

2. In caso di violazione del Codice e/o del Modello, il Gruppo Gandini, anche mediante l'Organismo di Vigilanza delle singole società, adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni, provvedimenti disciplinari, in conformità a quanto disposto dai contratti collettivi, dai singoli incarichi e dal codice disciplinare che è parte integrante del Modello.

3. La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
4. La notizia della violazione può essere costituita sia da denuncia scritta, anche in forma anonima, sia da autonoma istruttoria avviata da qualsiasi organismo interno del Gruppo Gandini.
5. Nel procedimento interno di valutazione e di eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari sarà garantito il contraddittorio, anche in osservanza dei diritti dei lavoratori.

Art 5 Revisione del Codice

1. La revisione del Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione di GFM S.p.A. e dall'Assemblea dei Soci di GHP S.r.l., su proposta dell'Amministratore Delegato relativamente a GFM S.p.A., sentito il parere del Collegio Sindacale, e dell'Amministratore Unico relativamente a GHP S.r.l..
2. La proposta è formulata tenuto conto della valutazione degli *Stakeholder* con riferimento ai principi e contenuti del Codice, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze.

Capo VII. Rapporti con Istituzioni Pubbliche

Art. 1 Principi generali

1. Nei rapporti con tutte le Istituzioni, il Gruppo Gandini impronta la propria attività ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nei rispettivi ruoli delle varie Istituzioni.

Art. 2 Pubbliche amministrazioni

1. Tutti i rapporti fra le società del Gruppo Gandini e le Istituzioni pubbliche devono essere gestiti e regolati soltanto dai dipendenti e dai soggetti a ciò delegati.
2. Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, tutti i destinatari del presente Codice valorizzano i principi di cui al precedente articolo e, in ogni caso, evitano qualsiasi comportamento che possa anche solo dare adito a dubbi circa possibili intenti collusivi con i funzionari della Pubblica Amministrazione.

3. Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.
4. Il personale delle Società facenti parte del Gruppo Gandini, nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili alle Società del Gruppo Gandini, devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da trasparenza, correttezza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati, delle procedure aziendali e delle deleghe e/o procure in essere.
5. È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità. Ogni comportamento diverso da quanto definito dal presente Codice Etico non è tollerato.
6. Il Gruppo Gandini non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.

Capo VIII. Bilanci e dichiarazioni

Art. 1 Criteri di redazione del bilancio e rilevazioni contabili

1. La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del management o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.
2. È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.
3. Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - l'agevole e puntuale registrazione contabile;
 - l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
 - la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

3. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutte le Persone del Gruppo Gandini far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.
4. I bilanci delle singole società del Gruppo Gandini vengono redatti in osservanza ai principi contenuti nel Codice Civile ed alla normativa fiscale.
5. Tutti i soggetti incaricati della formazione e della redazione dei documenti di bilancio sono obbligati a verificare, con la richiesta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che costituiranno la base contabile per la formazione del bilancio.
6. Agli Amministratori è vietato porre in essere qualsiasi comportamento che possa cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale del Gruppo Gandini.
7. A tutti i destinatari è vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, idoneo ad alterare la volontà sociale, formando una maggioranza od una deliberazione irregolari.
8. Le Persone del Gruppo Gandini che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore, o all'organo del quale sono parte, e all'Organismo di Vigilanza.

Art. 2 Dichiarazioni fiscali.

Tutte le dichiarazioni fiscali vengono redatte dalle società del Gruppo Gandini in piena osservanza a tutte le norme tributarie vigenti.

Capo IX. Organismo di Vigilanza

Art. 1 Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo di Vigilanza di ciascuna società del Gruppo Gandini è incaricato di controllare la regolare e continua applicazione e osservanza del presente Codice e del Modello, ai sensi del D.lgs. 231/2001.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'Organismo di Vigilanza ha piena autonomia finanziaria e operativa. L'Organismo di Vigilanza ha pieni ed autonomi poteri istruttori, grazie ai quali è possibile raccogliere qualsiasi informazione, di ogni natura, attinente all'attuazione del Modello e del Codice.
3. Gli Organismi di Vigilanza, quali organi indipendenti all'interno delle società del Gruppo Gandini, sono dotati, fra le altre, delle seguenti facoltà:

- di conoscere tutti i flussi informativi aziendali;
- di conoscere tutti i movimenti finanziari, che alimentano le varie funzioni aziendali;
- di raccogliere informazioni, di qualsiasi natura, anche provenienti da soggetti terzi,

relative all'eventuale violazione del presente Codice o del Modello, tutelando, ove possibile, la riservatezza della fonte di informazione e garantendo l'anonimato, qualora la divulgazione dell'identità della fonte possa comprometterne la serenità nell'ambito aziendale.

4. L'Organismo di Vigilanza di ciascuna società del Gruppo Gandini vigila sull'adeguatezza e sull'osservanza del Codice e del Modello, con facoltà di informare, i rispettivi Organi Amministrativi circa le carenze e le inadeguatezze del Codice o del Modello.

5. L'Organismo di Vigilanza presenta al Collegio Sindacale, nonché al Consiglio di Amministrazione dei GFM S.p.A. ed all'Amministratore Unico di GHP S.r.l., una relazione semestrale sull'attuazione e l'eventuale necessità di aggiornamento del Codice e delle attività svolte.

6. Al Garante è assegnato il compito di:

- promuovere e facilitare l'attuazione del Codice Etico e l'emanazione di procedure di riferimento; riferire e proporre all'Organo Amministrativo della Società le iniziative utili per la maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di evitare il ripetersi di violazioni accertate;
- promuovere la conoscenza del Codice Etico anche mediante programmi di comunicazione e formazione specifica del management e dei dipendenti del Gruppo Gandini;
- esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune; intervenire, anche su segnalazione delle Persone del Gruppo Gandini, nei casi di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dalla Persona a seguito della segnalazione di notizie;
- comunicare alle strutture competenti i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori; informare le strutture di linea/area competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune.

7. Ogni flusso informativo destinato all'Organismo di Vigilanza può essere indirizzato alle seguenti caselle di posta elettronica:

- relativamente a GFM S.p.A.: odv@gfmspa.com
- relativamente a GHP S.r.l.: odv@ghpsrl.com

